

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ ("regolamento di base"), adattato dal regolamento (CE) n. 1701/2003 che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea², in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono essere conformi ai requisiti di protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ("convenzione di Chicago") nella versione del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, ad eccezione delle appendici;
- (2) la convenzione di Chicago ed i suoi allegati sono stati modificati in seguito all'adozione del regolamento di base;
- (3) è opportuno fare in modo che i requisiti comunitari siano sempre in linea con i requisiti ICAO adeguando l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base conformemente alla procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 del suddetto regolamento;
- (4) le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia³ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base;
- (6) di conseguenza, il regolamento di base deve essere modificato,

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5.

³ Parere 01/2006

⁴ [Da pubblicare]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

‘1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale contenuti nell'emendamento n. 8 del volume I e nell'emendamento n. 5 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago applicabile il 24 novembre 2005, fatte salve le appendici.’

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione è abrogato a partire dal [... **La data deve essere coordinata/sincronizzata con l'AESA perché ci sono decisioni EASA ED che devono entrare in vigore contemporaneamente.....**]

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il [... **La data deve essere coordinata/sincronizzata con l'EASA perché ci sono decisioni EASA ED che devono entrare in vigore contemporaneamente.....**]

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione

[Nome]
[Funzione]